

Il riconoscimento dei genocidi

di Marcello Flores

La discussione su quali siano stati i genocidi nella storia e su quali siano i genocidi successivi all'adozione, il 9 dicembre 1948, della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, si è fatta sempre più ampia nell'ultimo decennio¹. I criteri adottati dagli storici, dagli antropologi e dai politologi, spesso in profondo contrasto tra loro, non sono gli stessi utilizzati dai giuristi, nel cui ambito pure esistono a riguardo interpretazioni spesso discordanti. Come si pone, allora, la questione del riconoscimento dei genocidi?

Lasciando da parte le interpretazioni e i giudizi degli studiosi, sembra inevitabile, parlando di riconoscimento, delimitare il senso che questo termine può avere. Sostanzialmente si può fare riferimento a una sanzione giuridica o a una decisione politica, considerando ovviamente la prima come la più rilevante ma tenendo conto che è spesso la seconda a costituire, per l'opinione pubblica, quel riconoscimento pubblico che sta a cuore soprattutto, ma non solo, alle vittime e ai loro eredi.

Quando ha inizio il processo di Norimberga, nel novembre 1945, il nuovo termine-concetto *genocidio*, coniato da Raphael Lemkin, esiste già da oltre un anno:

Nuove concezioni richiedono nuovi termini. Con “genocidio” intendiamo la distruzione di una nazione o di un gruppo etnico. Questa nuova parola, coniata dall'autore per denotare una vecchia pratica nel suo sviluppo moderno, è formata dall'antica parola greca *genos* (razza, tribù) e dal latino *cide* (uccidere), corrispondendo così nella sua formazione a parole come tirannicidio, omicidio, infanticidio, etc.². Parlando generalmente il genocidio non significa necessariamente l'immediata distruzione di una nazione, eccetto quando è accompagnata dal massacro

1. Mi permetto di rinviare al mio “La storiografia dei genocidi e la Shoah”, in “Dopo i testimoni. Memorie, storiografie e narrazioni della deportazione razziale”, a cura di Marta Baiardi e Alberto Cavaglion, Viella, Roma 2014, pp. 35-48.

2. «Another term could be used for the same idea, namely, *ethnocide*, consisting of the Greek word “*ethnos*” – nation – and the Latin word “*cide*”» [nota di Lemkin].

di tutti i membri o di una nazione. Vuole piuttosto indicare un piano coordinato di azioni differenti con lo scopo di distruggere i fondamenti essenziali della vita di gruppi nazionali, con l'obiettivo di annientare i gruppi stessi. Gli obiettivi di un simile piano sono la disintegrazione delle istituzioni politiche e sociali, della cultura, del linguaggio, dei sentimenti nazionali, della religione, dell'esistenza economica dei gruppi nazionali, della distruzione della sicurezza personale, della libertà, salute, dignità e perfino della vita degli individui che appartengono a tali gruppi. Il genocidio è diretto contro un gruppo nazionale come un'entità e le azioni coinvolte sono dirette contro gli individui non nella loro capacità individuale ma come membri di un gruppo nazionale³.

L'atto d'accusa che istituiva il Tribunale militare internazionale di Norimberga si fondeva su quattro capi, di cui vennero accusati i ventiquattro leader nazisti che risultarono imputati nel principale dei processi che ebbe inizio nel novembre 1945: cospirazione, crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Tra i crimini di guerra, nel paragrafo che si occupava di «omicidi e maltrattamenti delle popolazioni civili», si ricordava come gli accusati avessero

condotto deliberato e sistematico genocidio, cioè lo sterminio di gruppi razziali o nazionali, contro le popolazioni civili di alcuni territori, con l'obiettivo di distruggere particolari razze e classi di persone e gruppi nazionali, razziali o religiosi, in particolare ebrei, polacchi, zingari e altri⁴.

Il crimine di genocidio, tuttavia, non rientrò formalmente nella sentenza emessa a Norimberga il 30 settembre e il 1 ottobre 1946, anche se esso vi era ampiamente descritto, sia sotto la fattispecie dei «crimini di guerra» sia sotto quella dei «crimini contro l'umanità». Nel corso del processo avevano fatto riferimento al termine di genocidio sia il pubblico ministero britannico Sir David Maxwell-Fyfe, nel corso dell'interrogatorio di Constantin von Neurath – ricordandogli che di quello era accusato e riassumendogli nuovamente la definizione – sia il pubblico ministero francese Champetier de Ribes, che nelle sue conclusioni parlò «di un crimine così mostruoso, così impensabile nella storia, dall'era cristiana alla nascita dell'hitlerismo, che è stato coniato il termine di genocidio per definirlo»⁵.

3. R. Lemkin, *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation – Analysis of Government – Proposals for Redress*, Carnegie Endowment of International Peace, Washington 1944, p. 79. I testi citati nel testo dell'articolo sono tradotti dall'autore M. Flores.

4. Cfr. <http://avalon.law.yale.edu/imt/count3.asp>.

5. W. A. Schabas, *Genocide in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2009, p. 43.

Il 9 dicembre l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava il testo della Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio con 56 voti a favore e nessuno contrario (il delegato sudafricano si era allontanato dall’Assemblea), di cui gli articoli fondamentali erano il secondo e il terzo.

Art. II

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

- a)* uccisione di membri del gruppo;
- b)* lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c)* il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d)* misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
- e)* trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo a un altro.

Art. III

Saranno puniti i seguenti atti:

- a)* il genocidio;
- b)* l’intesa mirante a commettere genocidio;
- c)* l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
- d)* il tentativo di genocidio;
- e)* la complicità nel genocidio⁶.

Molte questioni (soprattutto quella del genocidio culturale) sarebbero rimaste aperte e irrisolte, alcuni principi, col passare degli anni, avrebbero mostrato contraddizioni e debolezze, frutto in parte delle formulazioni adottate ma in parte dell’evoluzione storica e culturale, politica e internazionale che il mondo avrebbe conosciuto nei decenni successivi.

Negli anni Cinquanta e Sessanta il nuovo clima internazionale segnato dalla guerra fredda rese impossibile procedere alla creazione di una Corte penale internazionale come era stato stabilito dalle potenze alleate⁷ (la Carta delle Nazioni Unite creò la Corte di giustizia internazionale – IJC), mentre al tempo stesso sembrava tornare a imporsi, nei fatti, un diritto internazionale fondato sulla prevalenza degli Stati-nazione rispetto a una visione sovranazionale. Un’eccezione fu rappresentata dal processo Eichmann a Gerusalemme nel 1961-62, dove

6. Cfr. http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20050424073119.

7. Il 21 novembre 1947 la risoluzione 174 dell’Assemblea generale delle NU creò la International Law Commission che si riunì annualmente a partire dal 1949; nel 1950 si affrontò il tema di una Corte penale internazionale che si occupasse dei crimini di genocidio ma la discussione venne rinviata un paio di volte agli anni successivi e poi abbandonata.

il tribunale rivendicò per il crimine di genocidio l'applicabilità della giurisdizione universale⁸.

Nel corso della guerra fredda il dibattito sul genocidio fu largamente ridotto e carente. I massacri che sono stati negli ultimi anni discussi come possibili genocidi, da parte soprattutto di storici e antropologi (Indonesia 1965, Biafra 1966-69, Bangladesh 1971, Hutu in Burundi 1972, Cambogia 1975-79, Guatemala 1982-83, Curdi in Iraq 1987-88), furono all'epoca totalmente ignorati come possibili eventi genocidiari, anche se alcuni di essi furono successivamente ripresi sul piano giudiziario nazionale e internazionale.

In quel periodo, paradossalmente, l'unico riconoscimento di genocidio avvenuto, sia pure in forme particolari, riguardò un massacro compiuto precedentemente all'entrata in vigore della convenzione e alla stessa invenzione del termine: il genocidio degli armeni. A partire dal cinquantesimo anniversario di quell'evento tragico (1965), la richiesta della comunità armena (soprattutto della diaspora, perché da parte della Repubblica Socialista di Armenia, parte dell'URSS, non vi fu alcuna richiesta) di un riconoscimento sia politico sia giuridico si fece pressante, e trovò negli anni successivi numerose risposte.

La più rilevante fu quella che il Tribunale permanente dei popoli⁹ diede nel 1984 alla richiesta di alcune organizzazioni di stabilire se:

1. Il popolo armeno è stato vittima di deportazioni, massacri ecc. nell'Impero ottomano durante la prima guerra mondiale?
2. Questi fatti costituiscono un "genocidio" ai sensi della Convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (1948) e sono essi, a questo titolo, imprescrittibili ai sensi della Convenzione sull'imprescrittività dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità del 1968?
3. Quali ne sono le conseguenze sia per quanto riguarda la Comunità Internazionale sia per quanto riguarda le parti in causa?

Al termine di un'udienza pubblica, il tribunale emetteva la sentenza il 15 aprile. Dopo un ampio preambolo, un'analisi dei fatti storici e l'elenco delle prove addotte, oltre che la disamina delle tesi turche, si stabiliva:

8. Israele rivendicò la sua giurisdizione (pur non essendo Eichmann cittadino israeliano e pur non essendo israeliana la maggioranza delle vittime) in considerazione del carattere universale dei crimini contro l'umanità per i quali veniva processato. La posizione di Hannah Arendt, in polemica con la Corte israeliana, era invece di ricorrere a istituzioni giurisdizionali internazionali per giudicare i più gravi crimini commessi da individui, e quindi alla necessità di creare un tribunale internazionale per giudicare Eichmann.

9. Il Tribunale Permanente dei Popoli, nato il 24 giugno 1979 a Bologna come organo della Fondazione internazionale Lelio Basso, rappresenta la diretta prosecuzione dei Tribunali Russell I e II e assume la Dichiarazione universale dei diritti dei popoli proclamata ad Algeri nel luglio 1976 come propria carta fondativa.

non spetta al Tribunale determinare con precisione la data in cui è nata la norma che proibisce il genocidio, regola codificata dalla Convenzione. È sufficiente che questa norma fosse indiscutibilmente in vigore all'epoca in cui sono stati commessi i massacri denunciati. Risulta infatti chiaramente dagli interventi suscitati dalla questione armena, per quanto discutibili essi siano e siano stati a più di un titolo, che le "leggi dell'umanità" riprovavano la politica di sterminio sistematico seguita dal governo ottomano. Il Tribunale sottolinea a questo riguardo che queste leggi, per quanto indispensabile ne sia oggi la formalizzazione, non traducono solamente degli imperativi di ordine etico o morale: esse esprimono anche degli obblighi di diritto positivo che gli Stati non potrebbero misconoscere, col pretesto che esse non sono state formalmente espresse in trattati, come la clausola di Martens lo conferma, per esempio nel campo del diritto bellico. Del resto, la condanna dei crimini commessi al tempo della prima guerra mondiale attesta la convinzione degli Stati che tali crimini non potevano essere giuridicamente tollerati anche se non erano esplicitamente vietati da una norma scritta. Il Tribunale ricorda a questo proposito che i crimini contro l'umanità come i crimini di guerra erano inclusi in questa condanna; sottolinea inoltre che, nell'articolo 230 del Trattato di Sèvres, la responsabilità della Turchia fu espressamente chiamata in causa a proposito dei massacri perpetrati in territorio turco. È vero che questo trattato non è stato ratificato e che l'obbligo di repressione che esso contemplava non ha di conseguenza visto la luce; questa circostanza non impedisce affatto, tuttavia, di considerare che esso manifestava chiaramente la coscienza che avevano allora gli Stati dell'illegalità del crimine oggi chiamato genocidio.

Per queste ragioni, il Tribunale considera che il genocidio era proibito in diritto sin dalla data dei primi massacri di cui furono vittime le popolazioni armene, essendosi la Convenzione del 1948 limitata a esprimere formalmente, in termini d'altra parte restrittivi, una regola di diritto che è applicabile ai fatti denunciati di fronte al Tribunale [...].

In risposta alle domande che gli sono state poste, Il tribunale decide che:

1. Le popolazioni armene costituivano e costituiscono un popolo i cui diritti fondamentali, individuali e collettivi, dovevano e devono essere rispettati in conformità al diritto internazionale;
2. Lo sterminio delle popolazioni armene attraverso la deportazione e il massacro costituisce un crimine imprescrittibile di genocidio ai sensi della Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio; nella parte in cui condanna questo crimine, questa Convenzione è declaratoria di diritto in quanto essa constata norme già in vigore all'epoca dei fatti incriminati;
3. Il governo dei Giovani Turchi è colpevole di questo genocidio, per quanto concerne i fatti perpetrati dal 1915 al 1917;
4. Il genocidio armeno è anche un "crimine internazionale" di cui lo Stato turco deve assumersi la responsabilità senza poter addurre a pretesto, per sottrarvisi, una discontinuità nell'esistenza di questo Stato;
5. Questa responsabilità comporta principalmente l'obbligo di riconosce-

re ufficialmente la realtà di questo genocidio e del pregiudizio subito di conseguenza dal popolo armeno;

6. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e ciascuno dei suoi membri hanno diritto di reclamare questo riconoscimento e di assistere il popolo armeno a questo fine¹⁰.

La ripresa del dibattito attorno al genocidio, dopo aver conosciuto una prima apertura negli anni Settanta, sarebbe diventata centrale e significativa negli anni Novanta, di fronte a nuove terribili esperienze genocidiarie come quelle del Ruanda e della Bosnia e alla fine della guerra fredda e del mondo bipolare che l'aveva accompagnata.

La creazione da parte delle Nazioni Unite, immediatamente dopo gli eccidi in un caso, e mentre essi si stavano ancora compiendo nell'altro, dei tribunali internazionali *ad hoc* per il Ruanda (ICTR, 8 novembre 1994) e per l'ex Jugoslavia (ICTY, 25 maggio 1993) ha caratterizzato un forte dinamismo sul terreno del diritto internazionale, riproponendo all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale il crimine di genocidio.

La prima decisione presa da uno di questi tribunali – la sentenza contro Akayesu nel Tribunale per il Ruanda – servì a concettualizzare in modo originale la definizione dei gruppi protetti dalla Convenzione:

511. Leggendo i *travaux préparatoires* della Convenzione sul genocidio risulta che il crimine di genocidio era ritenuto presumibilmente come riferentesi solo a un gruppo “stabile” costituito in modo permanente e la cui appartenenza è determinata dalla nascita, con l'esclusione di gruppi maggiormente “mobili” che si possono raggiungere con scelta individuale e volontaria come i gruppi politici o economici. Di conseguenza un criterio comune nei quattro tipi di gruppo protetti dalla Convenzione sul genocidio è che l'appartenenza in tali gruppi risulti normalmente non ricusabile dai suoi membri, che vi appartengono automaticamente, per nascita, in maniera continua e spesso irrimediabile.

512. Basandosi sulla sentenza Nottebohm resa dalla Corte Internazionale di Giustizia, la Corte ritiene che un gruppo nazionale è definito come un insieme di popolazione che è ritenuta condividere un legame giuridico basato sulla comune cittadinanza unita alla reciprocità di diritti e doveri.

513. Un gruppo etnico è generalmente definito come un gruppo i cui membri condividono linguaggio e cultura.

514. La definizione convenzionale di gruppo razziale è fondata su tratti ereditari fisici spesso identificati con una regione geografica, senza tener conto dei fattori linguistici, culturali, nazionali o religiosi.

515. Il gruppo religioso è un gruppo i cui membri condividono la stessa religione, denominazione e modo di culto.

10. Il testo completo si può leggere in http://www.cdca.asso.fr/cdca/cdca-tribunal_perm_peuples.htm.

516. La Corte, ha valutato anche se i gruppi protetti dalla Convenzione sul genocidio, ripresi nell'articolo 2 dello Statuto, debbano limitarsi ai quattro gruppi menzionati espressamente e se non debba includersi ogni gruppo che è stabile e permanente come i suddetti quattro gruppi. In altre parole, la questione che viene posta è se sia impossibile punire la distruzione fisica di un gruppo in quanto tale sulla base della Convenzione sul genocidio se il suddetto gruppo, per quanto stabile e di appartenenza per nascita, non rientra nella definizione di uno dei quattro gruppi espressamente protetti dalla Convenzione sul genocidio. Nell'opinione della Corte è particolarmente importante rispettare le intenzioni degli estensori della Convenzione sul genocidio che, in accordo con i *travaux préparatoires*, erano rivolti palesemente a garantire la protezione di ogni gruppo stabile e permanente¹¹.

Per quanto messa in discussione da alcuni dei giuristi che più avevano approfondito la Convenzione¹², l'inserimento nella sentenza contro Akayesu del concetto di gruppo stabile e permanente, da ritenere tale anche quando esso risulti così soltanto nella percezione soggettiva dei perpetratori, creò un precedente che venne poi accolto da molte delle successive decisioni di entrambi i tribunali *ad hoc*. Va ricordato che fu questa stessa sentenza ad attribuire allo stupro di massa (Jean-Paul Akayesu era accusato del massacro di duemila tutsi che si erano rifugiati nel municipio di Taba, la città di cui era sindaco, dello stupro collettivo delle donne della città e di alcuni omicidi individuali) il carattere di crimine contro l'umanità, e che poteva costituire elemento di un'accusa di genocidio, un elemento di assoluta novità nel diritto internazionale, visto che lo stupro non era stato nemmeno preso in considerazione nel 1948¹³.

Nei procedimenti promossi dai tribunali per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda sono state numerose le sentenze che hanno permesso di chiarire e ampliare l'interpretazione della Convenzione e di risolvere alcune delle contraddizioni presenti in essa, ma occorre anche ricordare che alcune sono state fortemente criticate creando spaccature profonde anche all'interno del campo giuridico¹⁴.

11. Judgement, *Prosecutor v. Akayesu*, Trial Chamber, 2 September 1998, 511-6, <http://www.unictr.org/Portals/0/Case/English/judgement/akayoo1.pdf>.

12. Cfr. Schabas, *Genocide in International Law*, cit., pp. 115-6.

13. Questo concetto fu ribadito in modo ancora più esaurente dal ICTY (nel cui statuto del 1993 si faceva già riferimento allo stupro come crimine contro l'umanità) nel 2001: Judgement of Trial Chamber II in the Kunarac, Kovac and Vukovic case, The Hague, 22 February 2001, JL/P.I.S./566-e.

14. Nel caso Krstić (contro il generale Radislav Krstić), ad esempio, la Corte d'Appello ha derubricato la condanna in primo grado per genocidio a quella di aiuto e favoreggiamento in genocidio, riaffermando tuttavia che a Srebrenica era stato commesso un genocidio; la sentenza della International Court of Justice nel 2007 negò che la Serbia fosse direttamente coinvolta nel genocidio pur riconoscendo che numerosi

L'attenzione sul genocidio, a partire dagli anni Novanta e più ancora nel XXI secolo, si è spostata su altri massacri accaduti nei decenni precedenti, giungendo a conclusioni – da parte di tribunali nazionali o di corti penali miste (nazionali e internazionali insieme) – che sono state oggetto di ampio dibattito ma che restano ormai agli atti come decisioni giudiziarie riconosciute internazionalmente.

Un caso di grande interesse è quello dell'Argentina, dove nel 2006 un tribunale, in quello che fu il secondo verdetto dopo il lungo periodo di impunità per gli assassini e torturatori dell'epoca della dittatura militare, condannò alcuni imputati per “crimini contro l'umanità commessi nella cornice del genocidio argentino”, una formula che venne poi ripresa in altre dodici sentenze sulla base della convinzione che la dittatura avesse dato vita a un processo di “riorganizzazione nazionale” che contemplava la distruzione di una parte significativa del gruppo nazionale stesso.

Nel 2012, nella sentenza del tribunale di La Plata nel caso noto come “Circuito Camps”, si riconosceva per la prima volta che in Argentina era avvenuto inequivocabilmente un genocidio con la «parziale distruzione del gruppo nazionale argentino».

Anche il nostro paese ha conosciuto il genocidio da tempo, nel 1879 con la conquista del deserto, nel 1918 con il massacro degli scioperanti nella settimana tragica, nel 1922 con la fucilazione in Patagonia di 1500 peones, nel 1955 con il bombardamento di Plaza de Mayo solo per citarne alcuni. A partire dalla dittatura del 1976 inizia un altro genocidio, che aveva come obiettivo la distruzione di un nuovo nemico il “sovversivo” [...].

In quanto all'aggravante di perseguitato politico non servono troppe valutazioni in quanto la finalità cercata e i chiari obiettivi genocidiari andavano in questa direzione. Il piano sistematico instaurato aveva come obiettivo l'eliminazione di tutti gli elementi sovversivi [...].

In questo modo di conseguenza, in ottemperanza al disegno genocidiario, si lesero i diritti alla vita, alla libertà di movimento, all'integrità psicofisica di trentatré vittime, configurandosi questi risultati dannosi come conseguenza diretta da un lato di coloro che impartirono gli ordini, li trasmisero e li sovrintenderono, dall'altro di coloro che di propria mano li eseguirono praticando la prigionia, applicando la tortura e mantenendo in prigione fin quando non si fosse deciso il destino finale che includeva la possibilità stessa della morte [...].

Nei suoi allegati tanto i querelanti quanto il pubblico ministero hanno fatto riferimento ai fatti in giudizio in questo dibattimento qualificandoli come commessi nella cornice di un genocidio. Questo Tribunale, tanto nella sua composizione precedente quanto in quella attuale, nel dare la sentenza della causa 2901 (Dupuy)

erano stati gli atti di genocidio commessi e che Belgrado era responsabile per non aver impedito il genocidio.

ha già stabilito la sua posizione rispetto al fatto che in Argentina ha avuto luogo un genocidio durante l'ultima dittatura militare [...].

Da tutto quanto riportato si evince inconfutabilmente che non ci troviamo di fronte a una semplice successione di delitti ma davanti a qualcosa di significativamente più grande che corrisponde alla definizione di genocidio [...].

Considerando che la condotta degli imputati, rivolta inequivocabilmente allo sterminio di un gruppo nazionale, comporta il compimento del delitto internazionale di genocidio (nella specie dell'art. 2, commi a, b, c, della Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio che è stata ratificata dal decreto legge 6.286 ed è conforme all'articolo 118 della Costituzione nazionale), in ogni caso si addice la condanna per un simile crimine [...]¹⁵.

In questa sentenza, in ogni modo, al riconoscimento esplicito e pieno, per la prima volta (nel 2006 si parlava solo di crimini commessi “nella cornice del genocidio”) dell’avvenuto genocidio, non corrispondeva una condanna per tale crimine perché il processo non era iniziato con questa accusa. In altre due sentenze, nel 2012 e 2013, sono stati invece condannati per la prima volta per «complicità in genocidio» diversi imputati.

Il 10 maggio 2013, la presidente del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo di Ciudad de Guatemala¹⁶, Jazmín Barrios, lesse la sentenza che per la prima volta condannava un ex capo di Stato, ancora in vita, per genocidio: Efraín Ríos Montt, per le violenze commesse nel 1982-83.

Si riconosceva che «l'accusato, José Efraín Ríos Montt è responsabile come autore del crimine di genocidio [...]. Per tale delitto lo si condanna a 50 anni di prigione incommutabili».

Nel corso del presente dibattimento è stato provato in forma oggettiva che la popolazione civile del gruppo Ixil nei villaggi e nelle case di Santa María Nebaj, San Juan Cotzal e San Gaspar Chajul fu oggetto di assassini in forma massiccia, comprensivi di massacri, tortura, violenza sessuale di massa, dislocamento forzato di bambini da un gruppo a un altro per i quali noi tribunale siamo totalmente convinti dell'intenzione di produrre la distruzione fisica del gruppo Ixil¹⁷. Si è constatato che nel caso che si giudica sono stati presenti gli elementi che configurano il crimine di GENOCIDIO regolato dall'articolo 376 del Codice Penale, perché sono stati commessi: carneficina dei membri del gruppo; lesioni gravi all'integrità fisica o mentale dei membri del gruppo; sottomissione intenzionale dei membri del gruppo a condizioni di esistenza che dovevano condurre alla distruzione fisica

15. Causa Circuito Camps 12/SE, 2013.

16. In Guatemala i Tribunales de Mayor Riesgo sono quelli cui si affidano i processi considerati ad alto impatto sociale.

17. Popolo Maya indigeno del Guatemala abitante nella zona montana del Cuchumatanes, i cui villaggi vennero distrutti tra il 70% e il 90%.

totale o parziale; mezzi destinati a impedire le nascite all'interno del gruppo così come spostamento forzato dei bambini da un gruppo all'altro, il tutto provato dalle prove prima analizzate [...].

Per quanto sopra esposto il Tribunale considera che l'accusato JOSÉ EFRAÍN RÍOS MONTT fu a conoscenza di tutto quello che stava accadendo e non lo impedì, malgrado avesse il potere per impedire che il crimine fosse consumato. Oltre a essere informato dell'esistenza e messa in atto dei piani Victoria 82, Firmeza 83 e dell'Operazione Sofia, che egli stesso autorizzò [...].

Nella perizia è stata descritta la partecipazione del Generale JOSÉ EFRAÍN RÍOS MONTT durante lo scontro armato interno, ed è stato indicato come colui che ha dato l'ordine di elaborare il progetto per il Piano Nazionale di Sicurezza e Sviluppo e ordinato l'elaborazione del Piano di Campagna Nazionale che si chiamò Victoria 82, constatando che non solo ordinò la sua elaborazione ma che lo conosceva e autorizzò che fosse messo in pratica, venendo anche a conoscenza dei massacri compiuti senza ordinare di farli cessare [...].

Per le ragioni sopra esposte il Tribunale considera che la condotta dell'accusato JOSÉ EFRAÍN RÍOS MONTT si inquadra nel crimine di genocidio, contemplato nell'articolo 376 del codice penale¹⁸.

Nel caso di procedimenti ancora in corso, come quelli davanti alle Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC), più conosciute come Khmer Rouge Tribunal, il riconoscimento del genocidio è avvenuto per ora in modo chiaro rispetto alle minoranze Cham e vietnamite, ma non ancora per quanto riguarda i cittadini cambogiani che costituirono la maggioranza delle vittime durante il governo di Pol Pot, riguardo ai quali alcuni imputati sono già stati condannati solo per crimini contro l'umanità e gravi violazioni delle convenzioni di Ginevra del 1949.

Il riconoscimento del genocidio è, in ogni modo, oggetto di un ampio e approfondito dibattito, e spesso di polemiche accese e contrasti rilevanti, tanto all'interno del campo giuridico quanto in quello delle scienze sociali. Esso diventa periodicamente oggetto di attenzione pubblica quando sono le istituzioni politiche a venire richieste di emettere un riconoscimento formale. Su questo terreno l'esempio più evidente è quello del genocidio armeno, «riconosciuto» da una ventina di paesi (in genere dai loro parlamenti o istituzioni rappresentative) e diventato per un breve periodo, in Francia, fino alla sua abrogazione da parte della Corte costituzionale, oggetto di una legge che ne puniva la negazione.

18. Si veda <http://hablaguate.com/articles/13515-transcripcion-del-audio-grabado-durante-el-veredicto-el-viernes-10-de-mayo-2013-en-guatemala>; https://docs.google.com/file/d/0BxOjd8oI5wmhsU5oumjqamJwTMM/edit?usp=drive_web. Il 20 maggio 2013, in ogni modo, la Corte Costituzionale ha annullato la sentenza e rinviato a un nuovo processo perché il tribunale non aveva affrontato e risolto la ricusazione contro due suoi giudici che la difesa aveva presentato.

In un dibattito di qualche anno fa sul «conceitto di genocidio», Paul Boghossian, proprio avendo in mente il conflitto ricorrente attorno al riconoscimento del genocidio armeno osservava:

Penso che dovremmo fare attenzione a non fare quello che molti sembrano voler fare nella Comunità armena – e cioè formulare la questione che li divide dal governo turco come se si fondasse esclusivamente sull'applicabilità di questa speciale definizione di «genocidio» a quanto accaduto nel 1915. Il termine è un giunco troppo fragile per sopportare un peso così grande.

Aggiungendo, poi,

anche senza la disponibilità del concetto di genocidio possiamo ugualmente far notare che nel 1915 oltre un milione di uomini, donne e bambini furono uccisi intenzionalmente o morirono durante deportazioni di massa che erano condotte con un arbitrario disprezzo per la vita. Possiamo osservare che non vi fu nessuna plausibile giustificazione morale per sanzionare il governo ottomano di avere trattato in tal modo alcuni tra i propri cittadini. Possiamo aggiungere che esso non solo li brutalizzò e disumanizzò ma confiscò anche le loro terre e proprietà e cercò di distruggere la loro cultura secolare in modo da far credere che non avessero mai vissuto in quei luoghi per primi. E che fino ad oggi il suo successore, il governo della Repubblica di Turchia, si impegna in un'elaborata e costosa campagna per negare e nascondere il fatto che questi eventi ebbero luogo. Credo che dovremmo resistere alla tentazione di catturare tutto questo in un'unica parola concisa¹⁹.

A Boghossian rispondeva, nello stesso numero del “Journal of Genocide Research”, Schabas, sintetizzando il suo pensiero lungamente articolato in una semplice frase:

Ma ci può essere qualcosa che si situa a metà strada tra quella singola parola concisa e le 150 parole usate nella sua conclusione? Io suggerirei che esiste un altro concetto, «crimini contro l'umanità» che serve a questo obiettivo²⁰.

La questione del riconoscimento del genocidio, se si fosse accolto questo suggerimento, avrebbe avuto (e potrebbe avere) una storia diversa, meno focalizzata sulla necessità di definizione e più attenta alla sostanza degli avvenimenti storici, delle violazioni giuridiche, dell'insostenibilità morale che il genocidio ha sempre portato con sé. Depotenziando quindi anche i risvolti polemici legati al riconoscimento politico (e giuridico); ma forse

19. P. Boghossian, *The Concept of Genocide*, in “Journal of Genocide Research”, 10, 1-2, 2010, pp. 79-80.

20. W. A. Schabas, *Commentary on Paul Boghossian, ‘The concept of genocide’*, in “Journal of Genocide Research”, 10, 1-2, 2010, p. 92.

riacutizzando quelli, soprattutto storiografici, legati alla questione dell'unicità della Shoah²¹.

Un ultimo episodio, avvenuto a inizio ottobre 2012, può servire da conclusione e illustrare quanta complessa e a volte contraddittoria sia la questione del riconoscimento del genocidio. Il 30 settembre il Primo ministro del Canada Stephen Harper ha annunciato la nomina nella Supreme Court del Canada del giudice Marc Nadon, una nomina che è stata immediatamente contestata da numerose organizzazioni dei diritti umani, specialmente di quelle che si sono occupate del genocidio in Ruanda. In Ruanda, diciotto mesi prima che avesse inizio il genocidio, un Hutu nazionalista e radicale, tal Leon Mugesera, aveva tenuto un discorso infiammatorio (che venne registrato) che chiamava alla violenza contro i Tutsi e, benché il partito Hutu fosse solidamente al potere, Mugesera era stato costretto a fuggire dal paese per l'incitamento razzista tenuto. Giunto in Canada, il governo iniziò le procedure di espulsione per incitamento al genocidio (che intanto, nelle lunghezze del processo, si era tragicamente consumato nell'aprile del 1994) che giunsero nel 2003 di fronte alla Corte Federale di Appello. La Corte, formata da tre giudici tra cui Marc Nadon, decise all'unanimità che il governo non aveva provato che si fosse trattato di incitamento al genocidio, travisando così completamente la storia del Ruanda, ignorando testimonianze e non considerando rilevante la registrazione del comizio tenuto a suo tempo da Mugesera, sostenendo che non era provato che Mugesera fosse mosso da considerazioni di tipo etnico. Il Ministro della Giustizia fece immediato appello alla Supreme Court che, nel 2005 con una decisione unanime, ribaltò il giudizio della Corte Federale e ordinò di estradare Mugesera in Ruanda per venirvi processato.

Il feroce rimprovero mosso dalla Supreme Court ai giudici della Corte Federale, compreso Nadon, non ha impedito a quest'ultimo, a distanza di anni e in un diverso clima politico, di entrare in quella istituzione che ne aveva denunciato l'errore nel riconoscere l'incitazione al genocidio.

Per la maggior parte degli storici il riconoscimento del genocidio non è un problema significativo, anzi può rappresentare un ostacolo per l'affondimento delle cause, delle dinamiche e dei risultati avvenuti nei massacri di massa che possono riconoscersi in quella definizione. Non è un caso se Jacques Semelin, autore di *Purificare e distruggere* (Einaudi, 2007)

²¹. Su questo tema si veda O. Bartov, *Genocide and the Holocaust: What Are We Arguing About?*, Paper presentato alla conferenza della Wiener Library, ora in *Gewalt und Gesellschaft: Klassiker modernen Denkens neu gelesen*, U. Jensen *et al.* (eds.), Wallstein Verlag, Göttingen 2011; cfr. anche *The Question of Genocide in Palestine, 1948: An Exchange between Martin Shaw and Omer Bartov*, in "Journal of Genocide Research", 12, 3-4, 2010, pp. 243-59.

e fondatore della “Online Encyclopedia of Mass Violence”, ha proposto di non usare più il termine genocidio e di parlare più in generale di crimini contro l’umanità, come sul versante giuridico ha suggerito Schabas. Il riconoscimento, tuttavia, ha un’importanza enorme per le vittime e sarebbe in qualche modo paradossale che, proprio nell’epoca in cui le vittime hanno trovato voce e possibilità di farsi ascoltare, di essere considerati parte attiva e integrante della dinamica storica, si debba ignorare il loro punto di vista, per quanto problematico esso sia e per quanto a volte viziato da un vittimismo comunitario e dalla richiesta di maggiore attenzione.

La Convenzione sul genocidio, del resto, esiste, come ormai esiste il termine, il concetto, per quanto soggetti a tensioni e interpretazioni essi siano, e quindi è difficile farne a meno. Il problema vero, forse, è che l’uso acquisito nell’opinione pubblica dalla parola genocidio – come simbolo e riassunto del peggior male possibile che si può commettere – entra spesso in contraddizione con le disposizioni giuridiche e le interpretazioni che ne danno i tribunali e gli studiosi. Con il rischio che la richiesta di riconoscimento possa riassumere ed esaurire l’analisi, l’approfondimento, la comparazione. Dimenticando, tra l’altro, che il primo termine della convenzione riguarda la «prevenzione» e solo il secondo la «punizione».